



*Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
POLO MUSEALE DEL VENETO

ARCHIVIO STORICO  
RIPRODUZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI CON MEZZI PROPRI  
REGOLAMENTO

La riproduzione fotografica con mezzi propri di beni archivistici ottenuti in consultazione è libera e gratuita, purché sia svolta senza scopo di lucro, neppure indiretto, per finalità di studio, ricerca e promozione della conoscenza del patrimonio culturale, e sempre che sia attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene [dell'apparecchio di ripresa – pertanto non è consentito l'uso di *scanner* di qualunque tipo], né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose [artificiali], né l'uso di stativi o treppiedi (Codice dei beni culturali, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 108, commi 3 e 3-bis).

In ogni caso la Direzione dell'Archivio può negare, motivatamente, il permesso alla riproduzione di documenti che si trovino in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrire danno per ripetute riproduzioni, o per qualsivoglia altro motivo.

Si richiama, inoltre, l'applicazione delle circolari di indirizzo e coordinamento nella materia *de qua*, emanate dalla Direzione generale Archivi, n. 33 del 7 settembre 2017 e n. 39 del 29 settembre 2017, copia delle quali è disponibile in consultazione presso l'archivio.

Lo studioso consegnerà preliminarmente al personale addetto all'archivio una dichiarazione, redatta su apposito modulo, attestante l'impegno a non pubblicare a fini di lucro i documenti riprodotti con mezzo proprio, a non cedere a terzi le immagini eseguite a fini di studio e a non riprodurre integralmente serie e fondi archivistici.

L'Addetto visterà la dichiarazione per approvazione, verificati lo stato di conservazione dei documenti da fotografare e la sussistenza degli altri presupposti.

Nell'esecuzione delle riprese lo Studioso dovrà usare ogni cautela nel maneggiare i beni archivistici, per evitare di danneggiare la documentazione (ad es. eviterà di 'stirare' i documenti e forzare l'apertura dei registri e delle *filze*) e vorrà attenersi alle istruzioni che potranno essere in proposito impartite dal personale addetto.

Le riprese si effettuano, ordinariamente, solo una volta ultimata la consultazione.  
A ripresa completata le unità archivistiche, di norma, vanno ricollocate al loro posto.

Resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse (Regolamento per gli Archivi di Stato, art. 88). In altre ipotesi, ricorrendo particolari esigenze dello Studioso interessato e del servizio d'Istituto, potranno essere concordate modalità di esecuzione delle riprese diverse da quelle sopra indicate.

Venezia, 15 gennaio 2019

IL DIRETTORE



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

POLO MUSEALE DEL VENETO